

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

1. È costituita la Società scientifica italiana degli studi su mafie e antimafia, breve “SISMA”.
2. La SISMA ha sede presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di scienze sociali, Vico Monte di Pietà, 1, 80138 Napoli.
3. Possono essere previste presso atenei italiani sedi operative della SISMA.
4. La durata della SISMA è illimitata.
5. La società non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Finalità

1. La SISMA promuove l’insegnamento, la ricerca scientifica e la terza missione con riferimento ai fenomeni mafiosi e alle azioni antimafia. La sua attività si esplica primariamente nel mondo accademico. La Società si prefigge anche di sostenere la crescita di competenze scientifiche e di qualificate attività formative in scuole, amministrazioni pubbliche, ordini professionali e associazioni. In tal senso essa costruisce forme di interazione e scambio per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mafioso, in Italia e all’estero.
2. La SISMA promuove il ruolo di questi studi nel mondo accademico e in ogni opportuna sede istituzionale e politica, al fine di garantire al Paese il patrimonio di conoscenze e sensibilità di cui esso necessita per fronteggiare adeguatamente il pericolo mafioso.
3. La SISMA incoraggia l’interdisciplinarietà e il pluralismo degli approcci allo studio e alla ricerca sul fenomeno mafioso. Anche a tal fine indice periodiche occasioni di confronto tra i suoi associati e con gli interlocutori esterni più accreditati. Riserva particolare attenzione alle giovani generazioni di studiosi e, nel pieno esercizio della terza missione dell’università, attraverso cui realizzare un’interazione diretta con

la società, si offre come punto di riferimento per le aree del Paese maggiormente sottoposte all'intimidazione e al condizionamento mafioso.

Articolo 3

Soci

1. La qualifica di socio è conferita a seguito di valutazione della domanda di adesione presentata da studiosi e studiosi che svolgono attività di insegnamento, ricerca e terza missione nel campo delle mafie e dell'antimafia.
2. I soci della società scientifica si distinguono in:
 - a) ordinari;
 - b) aggregati;
3. I soci hanno l'obbligo di pagamento della quota associativa.
4. Possono essere nominati soci onorari; questi non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
5. I soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota associativa ridotta della metà.
6. La qualifica di socio cessa per dimissioni, per mancato pagamento di due quote annuali consecutive, per il protrarsi di un'insufficiente partecipazione alle attività della Società o al ricorrere di una delle condizioni previste dall'articolo 9.

Articolo 4

Soci ordinari

1. Sono soci ordinari gli appartenenti a una delle seguenti categorie: professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori, anche in quiescenza;
2. I soci ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Articolo 5

Soci aggregati

1. Possono essere soci aggregati:

- a) i dottori di ricerca e dottorandi;
- b) titolari di borse di studio, assegni di ricerca e contratti di ricerca universitari

2. I soci aggregati partecipano all'Assemblea dei soci e hanno diritto di voto.

Articolo 6

Soci onorari

1. Sono nominati soci onorari coloro che si sono distinti nella propria attività professionale o nel sociale nell'analisi, prevenzione e contrasto dei fenomeni mafiosi.

2. I soci onorari partecipano all'Assemblea dei soci e hanno diritto di voto limitatamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, lett. c).

Articolo 7

Organi della società scientifica

1. Sono organi:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;

f) il Segretario;

2. I componenti degli organi della SISMA non percepiscono compensi; previa autorizzazione del Consiglio direttivo, è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento di incarichi specificamente conferiti per la realizzazione delle attività previste dallo Statuto.

3. Può essere nominato un revisore legale iscritto all'Albo professionale nonché eventuali collaboratori e o consulenti determinando la retribuzione o il compenso.

Articolo 8

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio e organizzare il convegno annuale.

2. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, è inviato ai soci, con un preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo posta elettronica, e pubblicato nel sito della SISMA.

3. Su proposta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo o di un quinto dell'Assemblea quest'ultima può essere ulteriormente convocata secondo le stesse modalità.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SISMA o, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

5. Ciascun socio ha diritto a un voto.

6. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio;

b) elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo;

c) gli indirizzi generali delle attività della SISMA, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2;

- d) eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente;
 - e) approvazione di proposte di organizzazione di convegni nazionali o internazionali della SISMA;
 - f) approva a maggioranza assoluta dei componenti le proposte di donazioni ed elargizioni di soci o terzi ed eventuali contributi e finanziamenti versati da enti pubblici o privati;
 - g) approva eventuali proposte di creazione di una rivista, una serie o una collana;
 - h) l'Assemblea è competente alla modifica dello statuto e allo scioglimento della società secondo le modalità disciplinate dall'articolo 16;
 - i) approva i regolamenti attuativi dello Statuto proposti dal Consiglio direttivo.
7. Le delibere dell'Assemblea risultano da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni e dal Segretario.
8. L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto che viene verificata a seguito di eventuale richiesta di un terzo dei presenti.
9. Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
10. Per evitare di attribuire alla SISMA posizioni che non siano state discusse e condivise i singoli soci non possono agire in sua rappresentanza.
11. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati, ovvero i relativi link, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

12. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, eletti tra i soci ordinari, tra cui il Presidente e il Vicepresidente, che restano in carica per tre anni.

2. I componenti del Consiglio direttivo non sono rieleggibili per più di un mandato consecutivo.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, di cui una in occasione dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio.

4. Il Presidente, di propria iniziativa, o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti, convoca il Consiglio direttivo.

5. Il Consiglio direttivo è convocato per posta elettronica almeno quindici giorni prima.

6. Il Consiglio direttivo approva, a scrutinio segreto, l'adesione alla SISMA di nuovi soci ordinari, aggregati e onorari.

7. Il Consiglio si adopera per attuare gli indirizzi generali delle attività della SISMA, deliberati dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio approva le richieste di patrocinio di convegni, seminari, scuole e altre iniziative dei singoli atenei.
9. Il Consiglio è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente statuto all'Assemblea.
10. Il Consiglio sceglie il tesoriere e il segretario, che possono essere anche soci non componenti del consiglio direttivo, e, ove lo ritenga, nomina il revisore legale, quest'ultimo anche esterno alla società.
11. Il Consiglio definisce le quote associative.
12. Predisporre la proposta di bilancio da sottoporre all'assemblea.
13. Individua gli editori dell'eventuale serie, collana e rivista.
14. Dirime eventuali controversie tra i soci e tra i soci e la società.
15. Nel garantire e valorizzare la libertà di ricerca nella sua pluralità e la libertà di manifestazione del pensiero, a garanzia del prestigio e della credibilità della SISMA, il Consiglio esamina eventuali comportamenti o condizioni in cui incorrono i soci valutandone l'appropriatezza rispetto allo scopo e alle caratteristiche della società scientifica, ivi compreso l'uso non appropriato dell'adesione alla società o il riferimento a essa per attività non ricomprese in quelle previste dallo Statuto.
16. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 15, il Consiglio può deliberare un'ammonizione o, nei casi più gravi, la sospensione per un anno, anche reiterabile, e la cessazione della qualifica di socio; in ogni caso il socio deve essere informato del procedimento in corso che lo coinvolge e gli deve essere garantita la possibilità di un confronto su quanto gli viene addebitato nel rispetto dei principi del contraddittorio.
17. Delibera sui convegni e seminari e può decidere di patrocinare attività seminariali, scuole e altre iniziative organizzate dai soci e dagli atenei cui afferiscono.
18. Propone all'Assemblea i regolamenti di attuazione dello Statuto.

19. Può decidere di prevedere dei premi, anche in denaro, eventualmente finanziati da soggetti terzi sulla cui proposta si pronuncia, da assegnare per tesi di laurea, dottorato e monografie di giovani studiosi; può attribuire una menzione speciale a persone che si siano distinte per il proprio contributo in tema di mafie e antimafia.

20. Le deliberazioni del Consiglio direttivo avvengono a maggioranza dei votanti, verificato il numero legale; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne esercita le funzioni.

21. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati (ovvero i relativi link) a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

22. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

23. Il Consiglio direttivo continua a esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della SISMA, anche in giudizio.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta.
3. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
4. Tra i soci ordinari nomina il Vicepresidente che dura in carica fino alla cessazione dell'incarico del presidente.
5. In caso di impedimento o assenza, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio direttivo più anziano d'età.
6. In caso di dimissioni o impedimento permanente, si procede a nuova elezione del Presidente.
7. Il Presidente e il Vicepresidente continuano a esercitare le proprie funzioni fino al rinnovo di tali cariche.

Articolo 11

Tesoriere, Segretario e revisore legale

1. Il Tesoriere ha la funzione di gestione del patrimonio e delle altre risorse finanziarie della società scientifica.
2. Il Tesoriere sottopone all'Assemblea gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, apre e amministra i conti correnti e, a tal fine, ha la firma sociale.
3. Il Segretario tiene l'elenco dei soci, cura i verbali e le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, gestisce la posta elettronica ordinaria e certificata della SISMA.

4. Il Tesoriere, il Segretario e il revisore legale, ove previsto, restano in carica per la durata dell'Assemblea e continuano a esercitare le loro funzioni finché non sono scelti i loro successori.
5. Il tesoriere e il segretario partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto, a meno che non ne siano componenti.
6. Il Tesoriere e il Segretario e il revisore legale possono essere revocati dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 12

Convegni e seminari

1. Su proposta dei soci, la SISMA organizza il convegno annuale ed eventuali ulteriori convegni internazionali o nazionali, indicando il tema, i relatori, il luogo e la data.
2. Può essere prevista l'iscrizione a titolo oneroso dei soci e degli esterni per sostenere i costi; possono essere previste l'esenzione o la riduzione per i soci onorari e aggregati e per i giovani studiosi esterni alla Società.
3. La SISMA può decidere di patrocinare attività seminariali, scuole e altre iniziative organizzate da singoli atenei.

Articolo 13

Attività editoriale

1. La SISMA può dotarsi di una rivista interdisciplinare, di una serie o una collana editoriale sui temi delle mafie e dell'antimafia.
2. Gli eventuali costi sono a carico della società.

Articolo 14

Osservatori e gruppi di lavoro

1. La SISMA può istituire osservatori e gruppi di lavoro su specifiche tematiche, privilegiando l'interdisciplinarietà.

Articolo 15

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dall'ammontare di:

- a) quote associative annuali;
- b) proventi di iniziative anche editoriali della SISMA;
- c) eventuali donazioni ed elargizioni di soci o di terzi;
- d) eventuali contributi e finanziamenti versati da enti pubblici o privati.

Articolo 16

Modifica dello statuto e scioglimento della società

1. Le proposte di revisione dello statuto devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei soci e fatte circolare, a cura del Presidente, almeno sei mesi prima dell'Assemblea che dovrà pronunciarsi.
2. Per approvare la proposta di revisione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. La proposta di scioglimento della società può essere sottoscritta da due quinti degli aventi diritto al voto e va presentata al Presidente almeno sei mesi prima dell'assemblea annuale e fatta circolare tra i soci. La proposta è approvata se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. In caso di scioglimento sarà stabilito il soggetto beneficiario del patrimonio.

Articolo 17

Norme transitorie e finali

1. In sede di costituzione della Società scientifica saranno indicati dai soci fondatori il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i primi componenti l'Assemblea. Le figure del tesoriere e del segretario possono coincidere.
2. Il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario durano in carica un anno al fine di avviare le attività della SISMA.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.